

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Nel ricorso, la ricorrente ha affermato quanto segue: sottoscriveva i contratti di cessione del quinto e delega di pagamento:

- 1) n. ***099 in data 02/09/2011 da restituirsì in 72 rate mensili, estinto anticipatamente in data 01/03/2014;
- 2) n. ***300 in data 01/09/2011 da restituirsì in 120 rate mensili, estinto anticipatamente in data 31/10/2015;
 - non le sono stati riconosciuti, nonostante formale reclamo proposto in data 16/10/2019, i costi ratei non goduti a seguito dell'estinzione anticipata;
 - In data 21/10/2019, l'intermediario resistente inviava per le due posizioni in oggetto un accordo transattivo, sottoscritto e accettato dal cliente;
 - L'intermediario non rispettava l'accordo in quanto il pagamento dell'importo pattuito non è mai pervenuto alla controparte.

La cliente chiede quindi il rimborso di € 1.264,21 per il contratto di finanziamento n. ***099 ed € 3.970,81 per contratto di finanziamento n. ***300.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

Relativamente al contratto n. ***099:

- La cliente stipulava il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento in data 02/09/2011;



- Il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 29, con decorrenza 28/02/2014. In tal sede la banca restituiva alla cliente la somma di € 757,21 a titolo di ratei non maturati;

Relativamente al contratto n. ***300:

- La cliente stipulava il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto in data 01/09/2011;
- Il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 49, con decorrenza 31/10/2015. In tal sede, la banca restituiva al cliente la somma di € 1.501,33 a titolo di ratei non maturati;
- Con due distinte lettere di reclamo la cliente richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata dei contratti di finanziamento *de quo*;
- Con due lettere di riscontro, l'intermediario, verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e di diritti di tutela del consumatore, comunicava alla cliente il parziale accoglimento dei reclami e offriva contestualmente le somme di € 727,68 (relativa al finanziamento n. ***099) e € 1.552,17 (relativa al finanziamento n. ***300); quest'ultima comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto, con la specifica che *"nell'eventualità in cui dovesse risultare che la Compagnia abbia già provveduto al ristoro del premio al cliente, la proposta transattiva si intende revocata per la sola parte relativa alla componente assicurativa"*;
- Con ricorso presentato innanzi all'Arbitro, la cliente, rifiutando il complessivo rimborso offerto, ripropone le medesime doglianze di cui ai reclami;
- Riguardo alle commissioni di attivazione, non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale egli dipende. I Collegi ABF si sono univocamente pronunciati in merito;
- In ordine alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 757,21 (finanziamento n. ***099) e € 1.501,33 (finanziamento n. ***300). La metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sottoscrivendo per accettazione e presa visione il *"Piano di Ammortamento"*, la cliente ha avuto specifica contezza della ripartizione dei costi e degli interessi, in particolare in caso di estinzione anticipata. Lo stesso Arbitro, in alcune decisioni di recente emanazione, ha ritenuto decisiva la suddetta sottoscrizione ai fini dell'opponibilità al cliente del suo contenuto;
- Fermo restando quanto sopra, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della cliente, rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare le ulteriori somme di € 727,68 (finanziamento n. ***099) e € 1.552,17 (finanziamento n. ***300), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo e comprensiva del premio assicurativo nel secondo caso;
- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Ciascun *"Incarico"* conferito al mediatore, regolarmente sottoscritto dalla cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività e una dettagliata informativa (cfr. all. 4 e 5). Da consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, trattasi di spese non soggette a restituzione *pro quota*;



- Con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo per le polizze relative ai contratti *de quo*, la banca, in qualità di intermediario assicurativo, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento l'importo della polizza e contestualmente versato il relativo importo alla Compagnia Assicurativa. La banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso dei relativi premi non goduti alla competente Compagnia Assicurativa. Una delle due Compagnie Assicuratrici ha comunicato e restituito tramite la resistente l'importo della somma spettante, nella misura di € 14,18 (finanziamento n. ***099) (cfr. all. 7). L'altra, ha comunicato e restituito la somma spettante nella misura di € 82,25 (finanziamento n. ***300) (cfr. all. 8);
- Con riguardo al criterio di calcolo relativo alla determinazione dei costi assicurativi rimborsabili in caso di estinzione anticipata, alla cliente, prima di sottoscrivere la relativa proposta di assicurazione, è stato consegnato il "*Fascicolo informativo*", contenente le CGA in cui sono esplicitati i criteri di calcolo (cfr. allegati n. 10 e n. 11);
- Riguardo all'assicurazione a copertura del rischio impiego, la banca ha sottoscritto direttamente tale polizza. Pertanto, il premio assicurativo è stato pagato direttamente e interamente dalla banca; ne deriva che alla cliente non spetta alcun rimborso;
- Riguardo alle spese di istruttoria, si riferiscono ad una mera e formale attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la banca accerta l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa. Tale attività genera pertanto spese con natura *up front*, a carico del cliente.

Chiede pertanto il rigetto integrale del ricorso in via principale; in via subordinata, chiede di circoscrivere l'importo di eventuali rimborsi a quanto offerto già in sede di reclamo, pari ad € 727,68 (finanziamento n. ***099) ed € 1.542,58 (finanziamento n. ***300) al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo e di quanto riconosciuto come premio assicurativo nel secondo caso; in via di ulteriore subordinata, ove la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 757,21 (finanziamento n. ***099), € 1.501,33 (finanziamento n. ***300) e quanto la compagnia assicurativa ha già calcolato, secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente, e restituito al cliente stesso, per un importo pari a € 14,18 (finanziamento n. ***099) ed € 82,25 (finanziamento n. ***300).

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto, che il presente Collegio fa proprio:

- ✓ *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- ✓ *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*



Circa il criterio di restituzione applicabile ai **costi up front**, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Il Collegio esamina i contratti di finanziamento singolarmente, partendo dal n. ***099:

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta pacifico che l’estinzione è avvenuta con decorrenza 01/03/2014, con 29 rate scadute su 72 complessive (cfr. quietanza allegata al ricorso e controdeduzioni).

Il contratto è stato stipulato in data 02/09/2011.

Dalla documentazione allegata risultano le seguenti condizioni contrattuali tra le quali si rinvengono quelle oggetto di contestazione:

- clausola A relativa alle spese di istruttoria;
- clausola B relativa alle commissioni di attivazione;
- clausola C relativa alle commissioni di gestione (di cui spese documentali);
- clausola E relativa alla polizza assicurativa;
- clausola G relativa ai costi di intermediazione;

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di intermediario del credito.

È stata versata agli atti anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data antecedente alla data di stipula del prestito (01/09/2011 - cfr. all. 5 delle controdeduzioni).

In merito ai premi assicurativi, la cliente ha prodotto il contratto di polizza con la propria sottoscrizione di presa visione del fascicolo informativo.

L’intermediario, con le controdeduzioni (cfr. all. 10), ha prodotto un fascicolo informativo con data coerente con la stipula del finanziamento.

Nel fascicolo informativo, la Nota informativa contiene “Avvertenza” che rimanda all’art. 6 delle CGA. Nelle CGA che seguono, tuttavia, l’Art. 6 è il seguente e non sembra contenere indicazioni sull’estinzione anticipata:

Art. 6 – Prestazioni garantite

In caso di morte dell’Aderente/Assicurato, la Compagnia provvede ad effettuare il pagamento del capitale assicurato a seguito della richiesta del Contraente nei tempi e con le modalità previste all’Art.10 qui di seguito.

Il pagamento dell’indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario.

In caso di sopravvivenza dell’Aderente/Assicurato alla data di scadenza dell’assicurazione, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito alla Compagnia.



Di estinzione anticipata si occupa invece l'Art. 8:

Art. 8 – Durata contrattuale

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Compagnia provvederà alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

La parte di premio rimborsata è pari alla somma:

- del premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
- dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, con una trattenuta per spese di rimborso pari a € 50,00 (cinquanta/00)

In alternativa, il Cedente/Delegante potrà richiedere il proseguimento del Contratto fino alla scadenza contrattuale con la comunicazione del nuovo beneficiario designato. Ove si verifichi il caso di operazioni rinnovate con lo stesso Cedente/Delegante, sarà effettuata la compensazione tra Premio pagato e non goduto della vecchia operazione ed il Premio della nuova operazione.

L'Arbitro ha convenuto che, ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

Nel caso di specie la formulazione del criterio di rimborso riportata nel fascicolo informativo riprende laconicamente il testo normativo al tempo vigente¹, senza tuttavia precisare né i criteri e modalità di rimborso né la formula (attuariale) di calcolo.

Le "vaghe" formulazioni delle clausole di estinzione anticipate che rapportano il rimborso del premio "in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo" (cfr. sul punto anche Collegio di Bologna, decisioni nn.19656/19 e 7373/18) consentono di argomentare che se la modalità di rimborso ivi indicata non consente al cliente di conoscere *ex ante* l'ammontare puntuale del premio che gli verrà rimborsato al momento dell'estinzione anticipata del rapporto, troverà applicazione, come nel caso di specie, il criterio residuale del *pro rata temporis* per determinare la quota del premio assicurativo non goduto.

Alla luce di quanto sopra, ma anche del fatto che quanto riportato nella Nota Informativa sembra non essere coerente con quanto contenuto nelle CGA, si procederà ad applicare in tabella ai premi assicurativi il criterio pro rata, in luogo di quello previsto dalle condizioni contrattuali, in applicazione del quale l'assicurazione ha rimborsato l'importo di € 14,18 che verrà comunque inserito in tabella, tra i rimborsi già effettuati a tale titolo.

¹ La disciplina vigente alla data di stipula (art. 22, commi 15-quater e 15 quinquies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 17 dicembre 2012, n. 221) prevede che:

15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilita' dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In calce alla tabella si riporterà l'effetto dell'eventuale ricorso al criterio contrattuale alternativo, ove il Collegio ritenesse che ne ricorrano i presupposti.

Come detto, la Compagnia di assicurazione ha comunicato e restituito l'importo della somma spettante, nella misura di € 14,18, di cui fornisce relativa prova (cfr. all. 8 alle controdeduzioni).

Con riguardo ai rimborsi successivi all'estinzione del prestito, entrambe le parti riferiscono che vi è stata un'offerta dell'intermediario per € 727,68 successivamente alla proposizione del reclamo.

L'intermediario sostiene che tale offerta è stata rifiutata dalla cliente.

La cliente afferma invece di aver sottoscritto e accettato l'accordo transattivo proposto dalla convenuta nella comunicazione del 21/10/2019, accordo che è però rimasto disatteso.

Non si dispone agli atti di documentazione di supporto, né sul rifiuto né sull'accettazione dell'offerta.

L'intermediario ha fornito prova di un rimborso effettuato dalla compagnia assicurativa per € 14,18 (cfr. *supra*).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 12.851,18	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	204,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
Data di inizio del prestito	28/02/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,28%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	37,28%	111,83		111,83
Commissioni di attivazione (B)				443,27	Recurring	59,72%	264,73		264,73
Commissioni di gestione ©				2.234,12	Recurring	59,72%	1.334,27	757,21	577,06
Premi assicurativi (E)				113,55	Recurring	59,72%	67,81	14,18	53,63
Costi di intermediazione (G)				293,76	Upfront	37,28%	109,50		109,50
Totale				3.384,70					1.116,75

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo non coincide con quello richiesto nel ricorso (€ 1.264,21), in quanto nei calcoli della parte ricorrente tutte le commissioni erano considerate come *recurring* e la cliente non ha detratto l'importo rimborsato dalla compagnia assicurativa.

Contratto n. ***300:

Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta pacifico che l'estinzione è avvenuta con decorrenza 31/10/2015, con 49 rate scadute su 120 complessive (cfr. conteggio estintivo allegato al ricorso B e controdeduzioni).

Il contratto è stato stipulato in data 01/09/2011.

Dalla documentazione allegata risultano le seguenti condizioni contrattuali tra le quali si rinvencono quelle oggetto di contestazione:

- clausola A relativa alle spese di istruttoria;
- clausola B relativa alle commissioni di attivazione;
- clausola C relativa alle commissioni di gestione (di cui spese documentali);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- clausola E relativa alla polizza assicurativa;
- clausola G relativa ai costi di intermediazione.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva in qualità di intermediario del credito.

È stata versata agli atti anche copia del contratto di mediazione, stipulato in data antecedente alla data di stipula del prestito (25/08/2011 - cfr. all. 6 delle controdeduzioni).

In merito ai premi assicurativi, la cliente ha prodotto il contratto di polizza, in cui risulta la dichiarazione firmata dalla parte ricorrente di aver ricevuto il fascicolo informativo comprensivo delle condizioni di polizza.

L'intermediario, con le controdeduzioni (cfr. all. 11), ha prodotto le CGA datate 31/05/2011, che contengono l'indicazione del criterio di rimborso del premio assicurativo non goduto in caso di estinzione anticipata del prestito.

Il contratto di finanziamento prevede il rimborso in base al criterio alternativo indicato nelle CGA, allegate dall'intermediario, che si esprimono nei termini seguenti (Art. 2 delle Condizioni di assicurazione):

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, **comprovata da una dichiarazione dell'Ente Finanziatore/Beneficiario che contenga anche la data dell'avvenuta estinzione**, la copertura assicurativa cessa alle h 24.00 del giorno di perfezionamento dell'estinzione e l'Assicurato ha diritto alla restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Ai fini della restituzione, l'estinzione anticipata deve essere comunicata alla Società entro i tre mesi successivi alla stessa.

La restituzione è calcolata sommando due importi:

- una quota del premio al netto dei costi di cui al Punto 5.1 della Nota informativa, in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
- una quota dei costi di cui al Punto 5.1 della Nota informativa in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

La Nota Informativa, datata 10/06/2011, riporta al punto 5.1:

5.1 Costi gravanti sul premio

L'importo di premio calcolato come al precedente punto 4 è comprensivo di costi variabili, a copertura delle spese di amministrazione e commerciali sostenute dalla Società.

Il costo gravante sul premio ammonta al 27,0% dello stesso. La quota parte di detti costi riconosciuta all'intermediario è pari al 37,0%. In riferimento al premio medio risultante dalle rilevazioni contabili dell'anno 2010, pari a 331,19 euro, il costo complessivo ammonta a 89,42 euro e l'importo percepito dall'Intermediario a 33,12 euro.

4. Premio

Il premio è unico ed è determinato moltiplicando il totale annuo di restituzione per il tasso di premio corrispondente all'età, al sesso e alla durata contrattuale.

L'unica modalità di pagamento del premio prevista è il pagamento in soluzione unica al momento della sottoscrizione della proposta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il premio è sempre finanziato, cioè sarà prelevato dall'importo del finanziamento erogato.

Avvertenza:

In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento da parte dell'Assicurato, la Società restituisce all'Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa la Società, su richiesta dell'Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Si rimanda all'articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, va riscontrato se il cliente è stato messo nelle condizioni di avere "ex ante" piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

L'Arbitro ha convenuto che, ai fini della applicazione del criterio contrattuale previsto per il rimborso del premio assicurativo e degli oneri non maturati, sia sufficiente il ricorrere di una delle seguenti condizioni: autonoma sottoscrizione da parte del cliente del Piano annuale di rimborso; allegazione del piano stesso da parte del ricorrente; formula di calcolo relativa alla retrocessione del premio assicurativo non goduto già contenuta nel contratto di finanziamento; allegazione delle condizioni generali di polizza (contenenti la formula di calcolo e aventi data coerente con quella di stipula del prestito) di cui risulti la dichiarazione sottoscritta dalla parte ricorrente di averne ricevuto copia.

Nel caso di specie non sembrerebbero ricorrere le predette condizioni; in particolare, pur essendovi prova dell'avvenuta presa visione delle condizioni di polizza aventi data coerente con quella di stipula del contratto, pare difettare di sufficiente chiarezza l'indicazione della formula di calcolo in base alla quale è stato corrisposto l'importo indicato dall'intermediario. La stessa, infatti, non appare di immediata comprensione e ricostruibile solo ricostruendo i rinvii che intercorrono tra le condizioni di assicurazione e il fascicolo informativo.

Per quanto riguarda le formulazioni "vaghe" sulle formule di rimborso in caso di estinzione anticipata, si rimanda a quanto detto per il contratto n. ***099.

Alla luce di quanto sopra, si procederà ad applicare in tabella ai premi assicurativi il criterio pro rata in applicazione del quale l'assicurazione ha dichiarato di aver rimborsato l'importo di € 82,25.

Si ha presente che la banca afferma che la Compagnia di assicurazione ha comunicato e restituito tramite assegno l'importo della somma spettante, nella misura di € 82,25, di cui fornisce relativa prova (cfr. all. 9 alle controdeduzioni).

La ricezione di tale importo non è, però, confermata dalla cliente.

Per quanto riguarda i rimborsi successivi all'estinzione del prestito, entrambe le parti riferiscono che vi è stata un'offerta dell'intermediario per € 1.552,17 – comprensiva del rimborso dei ratei di premio assicurativo non goduto - successivamente alla proposizione del reclamo.

L'intermediario sostiene che tale offerta è stata rifiutata dalla cliente.

La cliente afferma invece di aver sottoscritto e accettato l'accordo transattivo proposto dalla convenuta nella comunicazione del 21/10/2019, accordo che è però rimasto disatteso.

Non si dispone agli atti di documentazione di supporto, né sul rifiuto né sull'accettazione dell'offerta.



L'intermediario afferma che la compagnia assicurativa ha rimborsato l'importo di € 82,25 (cfr. *supra*).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 28.946,80	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	300,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
Data di inizio del prestito	01/10/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,29%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	37,29%	111,88		111,88
Commissioni di attivazione (B)				1.260,00	Recurring	59,17%	745,50		745,50
Commissioni di gestione ©				4.370,57	Recurring	59,17%	2.585,92	1.501,33	1.084,59
Premi assicurativi (E)				186,12	Recurring	59,17%	110,12		110,12
Costi di intermediazione (G)				3.132,00	Upfront	37,29%	1.168,01		1.168,01
Totale				9.248,69					3.220,10

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo non coincide con quello richiesto nel ricorso (€ 3.970,81), in quanto nei calcoli della parte ricorrente tutte le commissioni erano considerate come *recurring*.

Sommando gli importi risultanti in tabella per i due contratti la somma complessiva da rimborsare è pari a € 4.336,85.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 4.336,85.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA